

## BANCAROTTA FRAUDOLENTA PATRIMONIALE

Sez. 5, Sentenza n. 21846 del 13/02/2014 Ud. (dep. 28/05/2014 ) Rv. 260407

Presidente: Ferrua G. Estensore: Pezzullo R. Relatore: Pezzullo R. Imputato: Bergamaschi. P.M. Delehay E. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 27/11/2012)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta per distrazione - Dolo - Oggetto - Stato di insolvenza - Esclusione - Scopo di recare pregiudizio su creditori - Necessità - Esclusione.

Il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione è reato di pericolo a dolo generico per la cui sussistenza, pertanto, non è necessario che l'agente abbia consapevolezza dello stato di insolvenza dell'impresa, nè che abbia agito allo scopo di recare pregiudizio ai creditori.

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 43 CORTE COST., Legge Falliment. art. 216 CORTE COST.

Sez. 1, Sentenza n. 27621 del 15/05/2012 Ud. (dep. 11/07/2012 ) Rv. 253329

Presidente: Bardovagni P. Estensore: Zampetti U. Relatore: Zampetti U. Imputato: Calloni. P.M. D'Ambrosio V. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 28 giugno 2010)

607001 REATI FALLIMENTARI - IN GENERE - Fallimento d'ufficio - Abolizione ex D.Lgs. n. 5 del 2006 - Incidenza sul reato di bancarotta - Esclusione.

In tema di reati fallimentari, continuano ad integrare reato i fatti di bancarotta per i quali sia intervenuta la dichiarazione d'ufficio del fallimento, benché non più possibile a seguito della sua abolizione ad opera del D.Lgs. n. 5 del 2006.

## RESPONSABILITA' PER OMISSIONE

Sez. 5, Sentenza n. 3708 del 30/11/2011 Ud. (dep. 30/01/2012 ) Rv. 252945

Presidente: Marasca G. Estensore: Demarchi Albengo PG. Relatore: Demarchi Albengo PG. Imputato: Ballatori e altri. P.M. Cesqui E. (Conf.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 21/01/2009)

580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Responsabilità degli amministratori - Criteri - Individuazione.

In tema di reati societari e fallimentari, gli amministratori - pur a seguito della riforma introdotta con il D.Lgs. n. 6 del 2003, che ha modificato l'art. 2392 cod. civ., riducendo gli oneri e le responsabilità degli amministratori senza delega - sono penalmente responsabili, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., per la commissione degli eventi che vengono a conoscere (anche al di fuori dei prestabiliti mezzi informativi) e che, pur potendo, non provvedono ad impedire; detta responsabilità può derivare dalla dimostrazione della presenza di segnali significativi in relazione all'evento illecito, nonché del grado di anormalità di questi sintomi. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di appello, in conferma della decisione del giudice di primo grado, ha affermato la responsabilità degli amministratori di una società, nella specie un istituto bancario, in ordine ai reati di concorso in bancarotta, motivando congruamente, con l'indicazione puntuale dei predetti segnali, sulla consapevolezza di questi ultimi in relazione alle condotte illecite poste in essere dal direttore e dal presidente, condotte che contribuivano ad avallare mediante ratifica delle stesse).

Sez. 5, Sentenza n. 23091 del 29/03/2012 Ud. (dep. 12/06/2012 ) Rv. 252803

Presidente: Ferrua G. Estensore: Sandrelli GG. Relatore: Sandrelli GG. Imputato: P.G., Baraldi e altro. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Bologna, 12/10/2010)

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Componente del consiglio di amministrazione - Responsabilità per omesso impedimento del reato - Mancata acquisizione delle informazioni necessarie allo svolgimento dell'incarico - Reato - Sussistenza.

Il componente del consiglio di amministrazione risponde del concorso nella bancarotta impropria da reato societario per mancato impedimento del reato anche quando egli sia consapevolmente venuto meno al dovere di acquisire tutte le informazioni necessarie all'espletamento del suo mandato.

Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Ud. (dep. 22/07/2014 ) Rv. 261941 

Presidente: Ferrua G. Estensore: Oldi Paolo - De Marzo Giuseppe .. Relatore: Oldi Paolo - De Marzo Giuseppe .. Imputato: Tanzi e altri. P.M. Gaeta P. (Parz. Diff.)

(Rigetta in parte, App. Bologna, 23/04/2012)

609005  REATO - CAUSALITÀ (RAPPORTO DI) - OBBLIGO GIURIDICO DI IMPEDIRE L'EVENTO - Bancarotta semplice - Amministratore  societario inerte - Obbligo di impedire l'evento - Nesso causale - Identificazione - Ragioni.

Ai fini della configurabilità del  reato di bancarotta semplice, l'inerzia del singolo amministratore, quand'anche da sola insufficiente ad impedire l'evento pregiudizievole, nell'unirsi all'identico atteggiamento omissivo - sia esso colposo o doloso - degli altri componenti dell'organo amministrativo, acquista efficacia causale rispetto al dissesto, o all'aggravamento del dissesto, in

quanto l'idoneità dell'opposizione del singolo a impedire l'evento deve essere considerata non isolatamente, ma nella sua attitudine a rompere il silenzio e a sollecitare, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri amministratori.

#### BANCAROTTA E ART. 2639 COD. CIV.

Sez. 5, Sentenza n. 39535 del 20/06/2012 Ud. (dep. 08/10/2012 ) Rv. 253363

Presidente: Ferrua G. Estensore: Fumo M. Relatore: Fumo M. Imputato: Antonucci. P.M. Salzano F. (Diff.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 07 luglio 2010)

607025 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - IN GENERE - Amministratore di fatto - Introduzione della nozione normativa nell'art. 2639 cod. civ. - Rilevanza ai fini esclusivi dei reati societari - Esclusione.

La configurazione nell'art. 2639 cod. civ. della nozione di amministratore di fatto non comporta che questi possa essere ritenuto autore esclusivamente dei reati societari e non anche di quelli fallimentari.

Sez. 5, Sentenza n. 44826 del 28/05/2014 Ud. (dep. 27/10/2014 ) Rv. 261814 

Presidente: Lombardi AM. Estensore: Guardiano A. Relatore: Guardiano A. Imputato: Regoli ed altri. P.M. Galli M. (Diff.)

(Annulla in parte senza rinvio, App. Ancona, 18/10/2012)

607004  REATI  FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Amministratore di diritto - Concorso con l'amministratore di fatto - Criteri di individuazione.

Sussiste la responsabilità dell'amministratore di diritto, a titolo di concorso nel  reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, con l'amministratore di fatto non già ed esclusivamente in virtù della posizione formale rivestita all'interno della società, ma in ragione della condotta omissiva dallo stesso posta in essere, consistente nel non avere impedito, ex art. 40, comma secondo, cod. pen., l'evento che aveva l'obbligo giuridico di impedire e cioè nel mancato esercizio dei poteri di gestione della società e di controllo sull'operato dell'amministratore di fatto, connaturati alla carica rivestita. (In applicazione del principio di cui in massima la S.C. ha ritenuto immune da censure la decisione con cui il giudice di merito riteneva sussistente il concorso dell'amministratore di diritto con quello di fatto in ordine al  reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, rilevando che la consapevolezza delle attività distrattive e la mancata volontà di impedirle era dimostrata dalla circostanza che egli ricopriva tale carica quando vennero perfezionati gli atti di compravendita - che necessitavano della sua partecipazione - dei beni della società fallita, venduti per un prezzo inferiore al loro valore e rivenduti dalla società acquirente a prezzi notevolmente superiori).

#### BANCAROTTA PER DISTRAZIONE

Sez. 6, Sentenza n. 16362 del 20/09/2011 Cc. (dep. 03/05/2012 ) Rv. 256619 

Presidente: De Roberto G. Estensore: Paoloni G. Relatore: Paoloni G. Imputato: P.M., P.G., P.C. e Canta. P.M. Iacoviello FM. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Milano, 28/05/2010)

594024  REATI CONTRO IL PATRIMONIO - DELITTI - APPROPRIAZIONE INDEBITA - ELEMENTO SOGGETTIVO (PSICOLOGICO): DOLO - Volontà di procurarsi un ingiusto profitto - Compatibilità con l'intento di perseguire un interesse  societario - Esclusione - Svolgimento dei servizi con modalità illecite - Irrilevanza.

In tema di appropriazione indebita in danno di una società, il dolo specifico consistente nella finalità di procurarsi un ingiusto profitto attraverso condotte dispositive "uti dominus" del patrimonio sociale è incompatibile con il perseguimento (in via diretta o indiretta, o anche solo putativa) di un interesse  societario da parte dell'agente.

Sez. 5, Sentenza n. 26996 del 30/05/2012 Ud. (dep. 09/07/2012 ) Rv. 253317

Presidente: Marasca G. Estensore: Sandrelli GG. Relatore: Sandrelli GG. Imputato: Bettoschi. P.M. Cedrangolo O. (Conf.)

(Rigetta, App. L'Aquila, 14/01/2011)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Cessione di contratti assicurativi, da parte dell'amministratore, in cambio di rilevanti provvigioni personali - Integrazione del reato di cui all'art. 216, comma primo, l. fall..

Integra il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale, la condotta dell'amministratore di una società esercente attività di broker assicurativo consistita nella cessione di contratti assicurativi in cambio del riconoscimento di rilevanti provvigioni personali, essendo tali rapporti contrattuali portatori di profitto per l'intermediario che favorisce la loro stipula, pur privo di potere dispositivo, secondo le regole del relativo mercato.

Sez. F, Sentenza n. 32779 del 13/08/2012 Cc. (dep. 17/08/2012 ) Rv. 253490

Presidente: Macchia A. Estensore: Piccialli P. Relatore: Piccialli P. Imputato: Lavitola. P.M. Volpe G. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Napoli, 11/05/2012)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Nesso causale tra i fatti di distrazione e il pregiudizio dei creditori - Necessità - Esclusione.

Il reato di bancarotta fraudolenta per distrazione non richiede l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il dissesto dell'impresa, in quanto, una volta intervenuta la dichiarazione di fallimento, detti fatti assumono rilevanza penale in qualsiasi tempo siano stati commessi e, quindi, anche quando l'impresa non versava ancora in condizioni di insolvenza.

Sez. 5, Sentenza n. 47502 del 24/09/2012 Ud. (dep. 06/12/2012 ) Rv. 253493

Presidente: Zecca G. Estensore: Demarchi Albengo PG. Relatore: Demarchi Albengo PG. Imputato: Corvetta e altri. P.M. Spinaci S. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Bologna, 06/10/2010)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta per distrazione - Stato di insolvenza presupposto del fallimento - Evento del reato - Configurabilità - Nesso di causalità con la condotta distrattiva - Necessità - Conoscenza e volontà dello stesso da parte dell'agente - Necessità.

Nel reato di bancarotta fraudolenta per distrazione lo stato di insolvenza che da luogo al fallimento costituisce elemento essenziale del reato, in qualità di evento dello stesso e pertanto deve porsi in rapporto causale con la condotta dell'agente e deve essere, altresì, sorretto dall'elemento soggettivo del dolo.

Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Ud. (dep. 22/07/2014 ) Rv. 261942 

Presidente: Ferrua G. Estensore: Oldi Paolo - De Marzo Giuseppe .. Relatore: Oldi Paolo - De Marzo Giuseppe .. Imputato: Tanzi e altri. P.M. Gaeta P. (Parz. Diff.)

(Rigetta in parte, App. Bologna, 23/04/2012)

607004  REATI  FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta per distrazione - Nesso di causalità tra condotta distrattiva e fallimento - Necessità - Esclusione.

Ai fini della sussistenza del  reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

Sez. 5, Sentenza n. 32740 del 09/07/2014 Ud. (dep. 23/07/2014 ) Rv. 261654 

Presidente: Dubolino P. Estensore: Pistorelli L. Relatore: Pistorelli L. Imputato: Di Corato. P.M. Izzo G. (Diff.)

(Rigetta in parte, App. Bari, 23/11/2012)

607004  REATI  FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Erogazioni effettuate per fini illeciti, nell'asserito interesse dell'impresa - Bancarotta per distrazione - Configurabilità - Ragioni - Fattispecie.

In tema di bancarotta fraudolenta, le erogazioni effettuate dall'impresa per fini illeciti, anche se compiute nel presunto interesse della stessa, costituiscono "distrazione", in quanto esse, da un lato, non sono riconducibili all'oggetto sociale, e, dall'altro, provocano un depauperamento del patrimonio a disposizione dei creditori, ai quali viene sottratta la possibilità di soddisfarsi, eventualmente, sui beni della società, nonché di individuare una contropartita, corrispondente alla illecita erogazione, sulla quale rivalersi in caso di fallimento. (Fattispecie di utilizzo delle risorse della società per finalità corruttive).

Sez. 5, Sentenza n. 48743 del 29/10/2014 Ud. (dep. 24/11/2014 ) Rv. 261301 

Presidente: Dubolino P. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: Flecchia. P.M. Fodaroni MG. (Conf.)

(Rigetta, App. Torino, 07/10/2013)

607004  REATI  FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - SENTENZA DI FALLIMENTO - Bancarotta per distrazione - Appropriazione indebita già giudicata con sentenza irrevocabile - Assorbimento nel  reato  fallimentare successivamente considerato - Configurabilità.

La condanna irrevocabile per il  reato di appropriazione indebita di determinati beni aziendali non preclude nei confronti dell'imputato, dopo l'intervento della dichiarazione di fallimento della società, l'esercizio dell'azione penale per il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione degli stessi beni, in quanto, pur trattandosi di fattispecie tra loro strutturalmente diverse, i rispettivi elementi costitutivi danno luogo ad un  reato complesso ex art. 84 cod. pen., che determina l'assorbimento del  reato di appropriazione indebita in quello di bancarotta.

#### BANCAROTTA FRAUDOLENTA DOCUMENTALE

Sez. 5, Sentenza n. 18962 del 07/03/2012 Ud. (dep. 17/05/2012 ) Rv. 252524

Presidente: Ferrua G. Estensore: Sandrelli GG. Relatore: Sandrelli GG. Imputato: Fattori e altri. P.M. Galasso A. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Venezia, 18/03/2010)

**607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta documentale - Irregolarità contabili commesse per occultare un reato - Rilevanza - Esclusione.**

Il delitto di bancarotta fraudolenta documentale è configurabile anche quando le violazioni o le irregolarità contabili sono state commesse per occultare altri fatti costituenti reato, non potendosi invocare al riguardo l'effetto scriminante del diritto di difesa.

Sez. 5, Sentenza n. 41051 del 19/06/2014 Ud. (dep. 02/10/2014 ) Rv. 260773

Presidente: Savani P. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: Corabi. P.M. Spinaci S. (Diff.) (Annulla con rinvio, App. Bologna, 10/01/2013)

**607007 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - FATTI COMMESSI SU BENI: ESPOSIZIONE DI PASSIVITÀ INESISTENTI - Esposizione in contabilità di costi fittizi - Delitto di bancarotta fraudolenta documentale - Configurabilità - Condizioni.**

In tema di reati fallimentari, l'esposizione in contabilità di costi fittizi non è di per sé sufficiente ad integrare il delitto di bancarotta fraudolenta documentale, occorrendo invece che sia ravvisabile l'attitudine della condotta a porre in essere un effettivo pregiudizio per la ricostruzione dell'andamento contabile del fallito.

#### **BANCAROTTA FRAUDOLENTA SOCIETARIA**

Sez. 5, Sentenza n. 35093 del 04/06/2014 Ud. (dep. 07/08/2014 ) Rv. 261446

Presidente: Marasca G. Estensore: Vessichelli M. Relatore: Vessichelli M. Imputato: P.G. in proc. Sistro. P.M. Salzano F. (Parz. Diff.) (Rigetta, App. Trieste, 06/12/2012)

**607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta patrimoniale ex artt. 216 e 223, comma primo, L.F. - Elemento soggettivo - Dolo generico - Contenuto - Previsione ed accettazione del fallimento - Esclusione.**

L'elemento soggettivo del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale impropria, di cui agli artt. 216 e 223, comma primo, L.F., non comprende la previsione ed accettazione del fallimento, ma solo la consapevole volontà di dare al patrimonio sociale una destinazione diversa rispetto alla finalità dell'impresa e di compiere atti che cagionino, o possano cagionare, danno ai creditori.

#### **BANCAROTTA IMPROPRIA DA REATO SOCIETARIO**

Sez. 5, Sentenza n. 24051 del 15/05/2014 Cc. (dep. 09/06/2014 ) Rv. 260142

Presidente: Ferrua G. Estensore: Pistorelli L. Relatore: Pistorelli L. Imputato: Lorenzini e altro. P.M. Aniello R. (Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, Trib. lib. Roma, 29/01/2014)

**607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale - Bancarotta impropria di cui all'art. 223, comma secondo, n. 2 l. fall. - Caratteri distintivi - Concorso materiale - Condizioni.**

I reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale e documentale (artt. 216 e 223, comma primo, L.F.) e quello di bancarotta impropria di cui all' art. 223 comma secondo, n. 2, L.F. hanno ambiti diversi: il primo postula il compimento di atti di distrazione o dissipazione di beni societari ovvero di occultamento, distruzione o tenuta di libri e scritture contabili in modo da non consentire la ricostruzione delle vicende societarie, atti tali da creare pericolo per le ragioni creditorie, a prescindere dalla circostanza che abbiano prodotto il fallimento, essendo sufficiente che questo sia effettivamente intervenuto; il secondo concerne, invece, condotte dolose che non costituiscono distrazione o dissipazione di attività - né si risolvono in un pregiudizio per le verifiche concernenti il patrimonio sociale da operarsi tramite le scritture contabili - ma che devono porsi in nesso eziologico con il fallimento. Ne consegue che, in relazione ai suddetti reati, mentre è da escludere il concorso formale è, invece, possibile il concorso materiale qualora, oltre ad azioni ricomprese nello specifico schema della bancarotta ex art. 216 L.F., si siano verificati differenti ed autonomi comportamenti dolosi i quali - concretandosi in abuso o infedeltà nell'esercizio della carica ricoperta o in un atto intrinsecamente pericoloso per l'andamento economico finanziario della società - siano stati causa del fallimento.

Sez. 5, Sentenza n. 23091 del 29/03/2012 Ud. (dep. 12/06/2012 ) Rv. 252804

Presidente: Ferrua G. Estensore: Sandrelli GG. Relatore: Sandrelli GG. Imputato: P.G., Baraldi e altro. P.M. Izzo G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Bologna, 12/10/2010)

**607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Dolo - Configurazione.**

In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla ritenuta configurabilità del reato fallimentare in relazione a false

comunicazioni dirette ad un'azienda di credito per l'erogazione di maggiore finanza pur accompagnate dalla convinzione della probabile restituzione).

Sez. 5, Sentenza n. 42257 del 06/05/2014 Ud. (dep. 09/10/2014 ) Rv. 260356

Presidente: Ferrua G. Estensore: Caputo A. Relatore: Caputo A. Imputato: Solignani. P.M. Pratola G. (Diff.)

(Annulla senza rinvio, App. Bologna, 13/11/2012)

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta impropria da reato societario - Dolo - Configurazione - Fattispecie. In tema di bancarotta impropria da reato societario, il dolo presuppone una volontà protesa al dissesto, da intendersi non già quale intenzionalità di insolvenza, bensì quale consapevole rappresentazione della probabile diminuzione della garanzia dei creditori e del connesso squilibrio economico. (Fattispecie relativa alla esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero circa la situazione economica e finanziaria della società con conseguente dissesto della medesima ed induzione in errore dei creditori).

Sez. 5, Sentenza n. 32352 del 07/03/2014 Ud. (dep. 22/07/2014 ) Rv. 261942

Presidente: Ferrua G. Estensore: Oldi Paolo - De Marzo Giuseppe .. Relatore: Oldi Paolo - De Marzo Giuseppe .. Imputato: Tanzi e altri. P.M. Gaeta P. (Parz. Diff.)

(Rigetta in parte, App. Bologna, 23/04/2012)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta per distrazione - Nesso di causalità tra condotta distrattiva e fallimento - Necessità - Esclusione. Ai fini della sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale non è necessaria l'esistenza di un nesso causale tra i fatti di distrazione ed il successivo fallimento.

Sez. 5, Sentenza n. 42811 del 18/06/2014 Ud. (dep. 13/10/2014 ) Rv. 261759

Presidente: Savani P. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: Ferrante. P.M. Izzo G. (Diff.) (Rigetta, App. Milano, 04/05/2012)

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta da reato societario - Esposizione in bilancio di dati non veri per occultare le perdite e consentire la prosecuzione dell'attività - Reato - Sussistenza - Ragioni. Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto.

Sez. 5, Sentenza n. 42272 del 13/06/2014 Ud. (dep. 09/10/2014 ) Rv. 260394

Presidente: Marasca G. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: Alfano e altri. P.M. Scardaccione EV. (Parz. Diff.)

(Annulla in parte con rinvio, App. Palermo, 26/09/2012)

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta da reato societario - Falso in bilancio - Nesso di causalità del dissesto - Condizioni.

Integra il reato di bancarotta impropria la condotta dell'amministratore che, esponendo nel bilancio dati non corrispondenti al vero, eviti che si manifesti la necessità di procedere ad interventi di rifinanziamento o di liquidazione, in tal modo consentendo alla fallita la prosecuzione della attività di impresa con accumulo di ulteriori perdite negli esercizi successivi.

Sez. 5, Sentenza n. 42811 del 18/06/2014 Ud. (dep. 13/10/2014 ) Rv. 261759

Presidente: Savani P. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: Ferrante. P.M. Izzo G. (Diff.) (Rigetta, App. Milano, 04/05/2012)

607031 REATI FALLIMENTARI - REATI DI PERSONE DIVERSE DAL FALLITO - FATTI DI BANCAROTTA - Bancarotta da reato societario - Esposizione in bilancio di dati non veri per occultare le perdite e consentire la prosecuzione dell'attività - Reato - Sussistenza - Ragioni.

Integra il reato di bancarotta impropria da reato societario la condotta dell'amministratore che espone nel bilancio dati non veri al fine di occultare la esistenza di perdite e consentire quindi la prosecuzione dell'attività di impresa in assenza di interventi di ricapitalizzazione o di liquidazione, con conseguente accumulo di perdite ulteriori, poiché l'evento tipico di questa fattispecie delittuosa comprende non solo la produzione, ma anche il semplice aggravamento del dissesto.

#### BANCAROTTA DA INFEDELTA' PATRIMONIALE

Sez. 5, Sentenza n. 38110 del 23/06/2003 Cc. (dep. 07/10/2003 ) Rv. 227152

Presidente: Ietti G. Estensore: Sica G. Imputato: P.M. in proc. Sama ed altro. (Diff.)

(Rigetta, Trib. Ravenna, 15 maggio 2002).

**580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Infedeltà patrimoniale - Appropriazione indebita - Rapporto tra le due fattispecie - Specialità - Vantaggio compensativo - Nozione.**

Il reato di infedeltà patrimoniale di cui all'art. 2634 cod. civ., introdotto dal D. Lgs 11 aprile 2002, n. 61, ha carattere speciale rispetto al reato di appropriazione indebita previsto dall'art. 646 cod. pen., che, proprio per la sua natura generica, è idoneo a tutelare il patrimonio societario dagli abusi degli amministratori, ed oggi anche dei direttori generali e dei liquidatori. Ne consegue che, per effetto dell'entrata in vigore della nuova disciplina sui reati societari, non possono ritenersi depenalizzati i fatti appropriativi commessi in precedenza (nella specie per finanziare illecitamente partiti politici) sulla base della mera aspettativa che quegli stessi fatti fossero finalizzati a procurare un vantaggio per la società. Ed infatti, la disposizione del terzo comma del menzionato art. 2634 cod. civ. (secondo cui non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo) trova applicazione in presenza di vantaggi compensativi - effettivamente conseguiti o "fondatamente" prevedibili, sulla base di elementi certi e non meramente aleatori - dell'appropriazione e del conseguente danno provocato alle singole società, non essendo sufficiente la mera speranza o l'aspettativa di benefici futuri. (Nel caso di specie, la S.C. ha rigettato il ricorso delle parti private avverso la sentenza del giudice dell'esecuzione che aveva rigettato la richiesta di revoca delle sentenze di condanna per appropriazione indebita sul rilievo che il profitto ingiusto, per il quale i fatti già giudicati erano stati commessi, sarebbe stato compensato da vantaggi derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo di società)

Sez. 2, Sentenza n. 40921 del 26/10/2005 Ud. (dep. 10/11/2005 ) Rv. 232525

Presidente: Sirena PA. Estensore: Fumu G. Relatore: Fumu G. Imputato: Francis ed altro. P.M. Geraci V. (Conf.)

(Rigetta, App. Milano, 13 Dicembre 2004)

**580006 PERSONA GIURIDICA - SOCIETÀ - REATI SOCIETARI - Infedeltà patrimoniale - Appropriazione indebita - Rapporto di specialità reciproca tra le due norme.**

Le norme incriminatrici dell'infedeltà patrimoniale (2634 cod. civ.) e dell'appropriazione indebita (646 cod. pen.) sono in rapporto di specialità reciproca. L'infedeltà patrimoniale tipizza la necessaria relazione tra un preesistente conflitto di interessi, con i caratteri dell'attualità e dell'obiettiva valutabilità, e le finalità di profitto o altro vantaggio dell'atto di disposizione, finalità che si qualificano in termini di ingiustizia per la proiezione soggettiva del preesistente conflitto. L'appropriazione indebita presenta caratteri di specialità per la natura del bene (denaro o cosa mobile), che solo ne può essere oggetto, e per l'irrilevanza del perseguimento di un semplice "vantaggio" in luogo del "profitto". L'ambito di interferenza tra le due fattispecie è dato dalla comunanza dell'elemento costitutivo della "deminutio patrimonii" e dell'ingiusto profitto, ma esse differiscono per l'assenza nell'appropriazione indebita di un preesistente ed autonomo conflitto di interessi, che invece connota l'infedeltà patrimoniale.

Sezione v, sentenza 24 maggio-7 novembre 2006 n. 36764 - pres. calabrese; rel. di tomassi; pm (diff.) geraci; ric. bevilacqua e altri

Reati societari - Infedeltà patrimoniale - Rapporti con la bancarotta fraudolenta patrimoniale. (Cc, articolo 2634; Rd 16 marzo 1942 n. 267 articolo 216 comma 1, n. 1) Deve escludersi che possano ritenersi coincidenti le condotte materiali descritte dall'articolo 216, comma 1, n. 1, del Rd 16 marzo 1942 n. 216, che punisce la bancarotta fraudolenta per distrazione o dissipazione, e dall'articolo 2634 del codice civile, che punisce le infedeltà patrimoniali degli amministratori che, avendo un interesse in conflitto con quello della società, al fine di procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto o altro vantaggio, compiono o concorrono a deliberare atti di disposizione di beni sociali cagionando intenzionalmente alla società un danno patrimoniale. Ciò in quanto, da un lato, è interna alla nozione di «distrazione» (in frode ai creditori) una connotazione tipizzante che non può cogliersi nel mero atto di disposizione patrimoniale cagionativo di danno (in genere) alla società, e, dall'altro, la fattispecie dell'articolo 2634 presuppone un evento di danno, un dolo intenzionale e una situazione soggettiva di conflitto che non consentono di ritenerla generale. Ne deriva che deve escludersi tra dette fattispecie incriminatrici ogni rapporto di specialità/consumazione.

Cassazione penale sez. V 16 gennaio 2007 Numero: n. 6140 Fonti: CED Cass. pen. 2007

**FALLIMENTO (Disposizioni penali) Reati commessi dal fallito bancarotta fraudolenta distrazione, occultamento, dissimulazione, distruzione, dissipazione di beni**

La condotta dell'amministratore di una società a responsabilità limitata che ceda i diritti d'autore ad altra società di cui sia pure amministratore integra il delitto di bancarotta patrimoniale per distrazione (art. 223 comma 1 in relazione all'art. 216, comma 1 n. 1 l. fall.) e non già il delitto di infedeltà patrimoniale (art. 2634 c.c.), con cui è in rapporto di specialità reciproca, perchè è possibile un'attività distrattiva che non integri l'infedeltà patrimoniale per mancanza di conflitto di interessi e una condotta di infedeltà patrimoniale che non integri distrazione trattandosi di reati preordinati alla tutela di interessi diversi, l'uno (art. 216 l. fall. ) i creditori sociali, l'altro (art. 2634 c.c.) il patrimonio

sociale. Non è pertanto in tal caso necessario per l'integrazione della bancarotta fraudolenta che la condotta cagioni il dissesto ex art. 223, comma 2 n. 1, in riferimento all'art. 2634 c.c.

Sez. 5, Sentenza n. 26083 del 06/05/2008 Ud. (dep. 30/06/2008 ) Rv. 242323

Presidente: Pizzuti G. Estensore: Amato A. Relatore: Amato A. Imputato: P.G. in proc. Turci. P.M. Viglietta G. (Conf.)

(Annulla con rinvio, App. Torino, 19 Aprile 2007)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Bancarotta fraudolenta impropria "ex" art. 223, comma primo L. fall. - Bancarotta fraudolenta da reato societario - Rapporto di specialità reciproca - Fattispecie.

Il reato di bancarotta fraudolenta impropria ex art. 223, comma primo, L. fall. e quello di bancarotta fraudolenta impropria da reato societario (art. 223, comma secondo, n. 1, L. fall.) sono in rapporto di specialità reciproca (Nel caso di specie, relativo alla concessione da parte dell'amministratore della società fallita di un'ipoteca su un bene sociale a garanzia del mutuo erogato ad altra società per consentire a quest'ultima il pagamento delle quote della fallita, la S.C., escluso il concorso apparente di norme, ha ravvisato il concorso dei reati di bancarotta fraudolenta impropria per distrazione e di bancarotta fraudolenta impropria da infedeltà patrimoniale ex art. 2634 cod. civ.).

Sez. 5, Sentenza n. 48518 del 06/10/2011 Ud. (dep. 28/12/2011 ) Rv. 251536

Presidente: Marasca G. Estensore: Vessichelli M. Relatore: Vessichelli M. Imputato: Plebani. P.M. Cedrangolo O. (Parz. Diff.)

(Rigetta, App. Brescia, 28 settembre 2000)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Operazione distrattiva infragruppo - Condizioni di insussistenza del reato - Vantaggio compensativo conseguito dalla società depauperata - Dimostrazione - Necessità - Mera dimostrazione dell'appartenenza al gruppo - Insufficienza.

In tema di bancarotta fraudolenta patrimoniale, per escludere la natura distrattiva di un'operazione infragruppo non è sufficiente allegare tale natura intrinseca, dovendo invece l'interessato fornire l'ulteriore dimostrazione del vantaggio compensativo ritratto dalla società che subisce il depauperamento in favore degli interessi complessivi del gruppo societario cui essa appartiene.

Sez. 5, Sentenza n. 29036 del 09/05/2012 Ud. (dep. 18/07/2012 ) Rv. 253032

Presidente: Marasca G. Estensore: Vessichelli M. Relatore: Vessichelli M. Imputato: Cecchi Gori e altro. P.M. Iacoviello FM. (Conf.)

(Rigetta, App. Firenze, 10/12/2008)

607004 REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - IN GENERE - Operazione distrattiva infragruppo - Trasferimento di valori fra società in condizioni di sofferenza finanziaria - Integrazione del delitto previsto dal comma primo dell'art. 223 l. fall. - Configurabilità.

In tema di bancarotta, un'operazione distrattiva infragruppo dal carattere marcatamente patologico per la gravità delle condizioni finanziarie di tutte le società coinvolte - idonea, quindi, a determinare un trasferimento di valori connotato da "fraudolenza" - trova inquadramento nella fattispecie di cui al comma primo dell'art. 223 l. fall. e non in quello ex art. 2634 cod. civ., richiamato dal comma secondo dello stesso art. 223.

#### LA BANCAROTTA RIPARATA

Sez. 5, Sentenza n. 4790 del 20/10/2015 Ud. (dep. 05/02/2016 ) Rv. 266025 

Presidente: Nappi A. Estensore: Zaza C. Relatore: Zaza C. Imputato: Budola. P.M. Di Nardo M. (Diff.)  
(Annulla con rinvio, App. Trieste, 08/04/2014)

607004 REATI FALLIMENTARI -  **BANCAROTTA** FRAUDOLENTA - IN GENERE -  **Bancarotta**  **riparata** - Condizioni - Limite temporale per la sua configurabilità - Sentenza di fallimento - Rilevanza del momento di manifestazione del dissesto - Esclusione - Fattispecie.

La  **bancarotta** "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, non rilevando, invece, il momento di manifestazione del dissesto come limite di efficacia della restituzione. (Fattispecie in tema di condotta restitutoria consistita in una compensazione di debito).

Sez. 5, Sentenza n. 57759 del 24/11/2017 Ud. (dep. 28/12/2017 ) Rv. 271922 

Presidente: Bruno PA. Estensore: Fidanzia A. Relatore: Fidanzia A. Imputato: Liparoti. P.M. Picardi A. (Conf.)

(Rigetta, App. Catanzaro, 07/06/2016)

607004 REATI FALLIMENTARI -  **BANCAROTTA** FRAUDOLENTA - IN GENERE -  **Bancarotta** "riparata" - Condizioni - Prova specifica dei versamenti per la reintegrazione del patrimonio - Necessità - Onere a carico dell'amministratore.

La  **bancarotta** cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di

fallimento, così annullando il pregiudizio per i creditori, sicchè è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati.